



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- ACQUISITA** con protocollo Mise n. 249440 del 30 ottobre 2020, la comunicazione del 29 ottobre 2020 della delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolate CSA AR di Accredia, di rilascio del certificato di accreditamento alla Società ANCCP CERTIFICATION AGENCY S.r.l. per lo schema ISP quale organismo

10

di ispezione di Tipo “A” a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per il d.P.R. n. 462/2001;

ACQUISITA l’istanza, con protocollo Mise n. 253167 del 3 novembre 2020 e la successiva integrazione documentale con protocollo Mise n. 255287 del 6 novembre 2020, completa di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, con la quale la Società ANCCP CERTIFICATION AGENCY S.r.l. con sede legale ed operativa in Via dello Struggino, 6 – 57121 Livorno (LI), chiede l’abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

ACQUISITE agli atti, protocolli Mise n. 253167 del 3 novembre 2020 e n. 255287 del 6 novembre 2020, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con le quali i soggetti di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso decreto legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA).

DECRETA

Articolo 1

1. ANCCP CERTIFICATION AGENCY S.r.l. con sede legale ed operativa in Via dello Struggino, 6 – 57121 Livorno (LI) – P.IVA 01749130496, nel seguito denominato “Organismo”, è abilitato a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, per le seguenti tipologie di impianto:
 - Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
 - Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
 - Area IV – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Articolo 2

1. La gestione dell’Organismo abilitato, di cui al Capitolo 6 della Guida CEI 0-14:2005-03, a parte le verifiche eseguite in campo, deve essere svolta presso l’unità operativa, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla normativa citata in premessa ed è posta sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell’Organismo assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché degli adempimenti di prevenzione incendi.



Articolo 3

1. La presente abilitazione decorre dalla data del presente decreto ed ha validità fino al 27 ottobre 2024, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento.

Articolo 4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'abilitazione, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di diritto e di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

Articolo 5

1. L'Organismo mette a disposizione della competente Divisione della predetta Direzione Generale, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni relative alle verifiche periodiche e straordinarie svolte ai sensi del d.P.R. n. 462/2001.
2. Con periodicità annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'Organismo inserisce nella sopra citata banca dati un rapporto dettagliato dell'attività svolta, nonché sui corsi di aggiornamento tecnico fatti seguire al proprio personale con l'indicazione del numero di partecipanti.

Articolo 6

1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il venir meno dei requisiti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione.
2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione.

Articolo 7

1. Il presente Decreto è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, lì



IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana Gulino